

DETERMINAZIONE N. 9 del 05/03/2026

Prot. N. 128/2026

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DPO/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) IN MATERIA DI PRIVACY- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS. N. 36/2023. CIG PADRE N. BAB3EF4E12

Il sottoscritto dott. Marco Porciani, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 25.06.2025;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Con determinazione n. 6/2023 del 09.02.2023. (Prot. LH n. 144/2023 agli atti del fascicolo) – le cui premesse si richiamano integralmente – l'AU di LH affidò l'incarico professionale di cui all'oggetto all'avv. Victoria Parise, per un corrispettivo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre CPA ed IVA annui e per una durata triennale dell'incarico;
- Il servizio è stato svolto anche a favore delle seguenti società partecipate del Gruppo LH:
 - Lucca Plus srl;
 - Lucca Riscossioni e Servizi srl
 - Sistema Ambiente SpA
- I contratti erano stati stipulati per una durata annuale, con possibilità di rinnovo esplicito alla scadenza, poiché si trattava di un professionista nuovo e del primo affidamento; quindi la scadenza temporale era stata prevista anche al fine di valutarne l'attività svolta ed il relativo gradimento oltre che per far sì che il professionista si rendesse conto delle singole realtà aziendali e mettere in atto i relativi programmi in materia di privacy;
- L'oggetto dell'incarico consiste in via esemplificativa e non esaustiva nelle seguenti attività:
 - Attività di consulenza e sorveglianza, ai sensi dell'art. 39 GDPR;
 - Mappatura e aggiornamento dei trattamenti;
 - Verifica documentazione e compliance;
 - Valutazione d'impatto e analisi dei rischi;
 - Gestione delle eventuali violazioni di dati personali (data breach);
 - Rapporti con Autorità Garante e con gli interessati;
 - Formazione e sensibilizzazione del personale;
 - Attività di audit e monitoraggio periodico;
 - Attività di consulenza su progetti e nuovi servizi;

DETERMINAZIONE N. 9 del 05/03/2026

- I progetti realizzati nel corso dell'incarico sono stati relativi a scelte effettuate dai Titolari del trattamento; quindi, a seconda di ogni singola società, hanno riguardato il monitoraggio ingressi/uscite ztl, controllo e contrasto abbandono rifiuti, transizione verso sistemi conformi a NIS 2 etc. Il professionista ha inoltre precisato (nella relazione al 31.12.2025) che sarebbero da portare avanti, per LH e per le altre società, alcune attività specifiche in relazione all'aggiornamento sulla normativa privacy;
- Vista la prossima scadenza dell'affidamento ed apprezzata l'attività svolta dal consulente (c.d. accurata esecuzione del precedente affidamento), l'AU di LH ha considerato la possibilità di procedere con un nuovo affidamento al medesimo professionista, che ha anche impostato attività da svilupparsi nel corso dei prossimi anni, non applicando in tale caso il c.d. "*principio di rotazione*";
- L'avv. Victoria Parise si è resa disponibile a svolgere la medesima attività alle medesime condizioni, ossia Euro 2.000,00/annue oltre CPA ed IVA a carico di ogni singola società del gruppo aderente all'iniziativa;
- Tutte le società sopra richiamate, hanno risposto positivamente dichiarando di essere favorevoli ad un nuovo affidamento alle medesime condizioni del precedente;
- Con il "*Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione di dati (RPD) in ambito pubblico*" (allegato al provvedimento del 29 aprile 2021 n. 186) aveva precisato che "*la durata del contratto di servizi deve tendenzialmente essere tale da consentire al RPD di poter impostare, in un periodo non breve, le attività necessarie per rendere conformi al Regolamento i trattamenti effettuati dal titolare che lo ha incaricato*" ed inoltre ha concluso che "*in linea di massima, si ritiene che un periodo congruo per la durata dell'incarico possa essere stimato intorno ai tre anni, al fine di dare al RPD il tempo necessario per poter conoscere adeguatamente l'organizzazione dell'ente ed attivare le misure necessarie garanzia dei diritti degli interessati*";
- Vista l'esperienza maturata dal professionista sulle singole realtà aziendali e le attività poste in essere che devono essere implementate nel periodo successivo, considerato, inoltre, quanto disposto dallo stesso Garante Privacy riguardo alla durata di tali incarichi, è stato deciso di procedere per un affidamento di durata triennale, attivando una procedura di c.d. "accordo quadro" sulla piattaforma START per dar modo alle singole società di aderire alla procedura in autonomia, stipulando successivamente i propri contratti direttamente con il professionista;
- In data 16.02.2026 il RUP ha quindi attivato una procedura di AD (Affidamento Diretto – modalità Accordo Quadro) tramite piattaforma START invitando l'operatore economico a presentare offerta;

DETERMINAZIONE N. 9 del 05/03/2026

- In data 24.02.2026 il RUP collegandosi alla piattaforma ha aperto la busta presentata dall'operatore economico in data 20.02.2026, contenente la seguente documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Offerta Economica;
 - Copia pagamento della Copertura Assicurativa;
 - Lettera di richiesta di preventivo (sottoscritta per accettazione);
- Poiché il DGUE non risultava compilato integralmente, il RUP ha attivato il c.d. "soccorso istruttorio" ex art. 101, c. 1 dlgs. N. 36/2023, richiedendo l'integrazione delle dichiarazioni rese nel DGUE all'operatore (nota del 24.02.2026 prot. LH n. 120/2026), il quale ha risposto trasmettendo il documento integralmente e correttamente compilato (prot. LH del 24.02.2026 n. 121/2026 agli atti del fascicolo);
- L'importo presentato nell'offerta economica dall'Avv. Victoria Parise è pari ad **Euro 24.960,00** (ventiquattromila novecentosessanta euro/00) oltre IVA (**allegato n. 1** offerta economica e dettaglio economico presentati su START – prot. LH n. 119/2026 del 24.02.2026);
- Nella lettera di richiesta di preventivo (prot. LH n. 108/2026 agli atti del fascicolo d'ufficio) era previsto che *"L'operatore dovrà confermare il prezzo offerto al RUP durante l'indagine esplorativa preliminare."*;
- L'offerta è stata considerata congrua, rispetto all'attività da svolgere, al periodo di riferimento e considerato che l'attività verrà svolta anche a favore delle società del Gruppo creando così sinergie di gruppo in senso lato;
- Poiché i singoli contratti hanno scadenze diverse è stato precisato alle società per vie brevi che ogni società aderirà all'Accordo Quadro (entro i termini di durata dello stesso accordo), prendendo il c.d. *"cig derivato"* dal sistema START in modo che ogni contratto avrà poi inizio e scadenza autonoma sempre di durata triennale;

VISTO

- il **D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici"** ed in particolare l'art. 50 del Dlgs. n. 36/2023 prevede che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per lavori di importi inferiori a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

DETERMINAZIONE N. 9 del 05/03/2026

b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante [...]*;

- **l'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023**, non è necessario applicare l'imposta di bollo, che prevede l'esenzione per i contratti di importo entro di 40.000 euro;
- **l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023**, il quale prevede che *“in caso di affidamento diretto l'atto [...] individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale”*;
- **l'art. 9, comma 3** del *“Regolamento interno per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi”* (approvato con determinazione n. 7 del 18.01.2024), prevede che la S.A. (stazione appaltante) procederà, *“Le modalità di affidamento del presente Regolamento si applicano anche nelle ipotesi di “incarichi professionali” qualificabili come appalti di servizi, sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore alla soglia pro-tempore vigente, stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, che in base alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici possono essere affidati direttamente, sia per incarichi di importo superiore. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni dei cui ai Titoli II e III del presente Regolamento ed in generale le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023”*;
- **l'art. 12, comma 2** del medesimo Regolamento interno prevede che: *“In conformità all'art. 18, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate è possibile stipulare il contratto per corrispondenza commerciale (consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, come al comma precedente). Gli eventuali capitolato ed il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*;
- **l'art. 14, co. 5** del Regolamento interno di LH SPA il quale prevede che: *“[...] la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 10.000 e, infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato”*;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 53, co. 1, Dlgs. n. 36/2023 ed inoltre di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 53, co. 4 Dlgs. n. 36/2023, in quanto l'operatore economico viene riconosciuto come operatore particolarmente qualificato ed inoltre poiché ha confermato al RUP l'importo proposto in sede di indagine preliminare;
- Il Responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa

DETERMINAZIONE N. 9 del 05/03/2026

Daniela Di Monaco, dipendente di LH SPA, che ha già presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dlgs. N. 36/2023 (prot. LH n. 123/2026 del 25.02.2026 in atti al fascicolo);

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

- 1 Di affidare direttamente l'attività di consulenza di cui all'oggetto all' **avv. Victoria Parise**, con studio in Firenze – via dei Renari 23 cap. 50125, **P.IVA 06490740484** per un importo totale dell'appalto pari ad Euro 24.960,00 oltre IVA, come da offerta economica e dettaglio economico presentati a mezzo piattaforma START (prot. LH n. 119/2026 del 24.02.2026 **allegato n. 1** alla presente determinazione);
- 2 Di stabilire che il corrispettivo previsto per l'attività a carico di ogni società è pari ad **Euro 2.080,00 (duemila ottanta euro/00) oltre IVA annuo**, come da dettaglio economico allegato all'offerta (prot. LH n. 119/2026 del 24.02.2026 **allegato n.1** alla presente determinazione);
- 3 Di stabilire una durata di 3 (tre) anni, a far data dalla sottoscrizione dei singoli contratti con ciascuna delle società aderenti all'iniziativa;
- 4 Le società avranno la possibilità di aderire all'Accordo Quadro (durante il periodo di durata dello stesso), acquisendo il proprio CIG derivato e stipulando in autonomia il proprio contratto con il professionista che avrà durata triennale;
- 5 Di dare mandato al RUP, individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni all'affidatario e predisporre il relativo contratto per la successiva stipula che avverrà mediante scambio di corrispondenza tra le parti, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (ex art. 18 n. 36/2023);
- 6 Di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza al Dirigente del Servizio di Staff A. del Comune di Lucca, dott.ssa Maria Cristina Panconi;
- 7 Di trasmettere la presente determinazione anche alle società aderenti all'iniziativa per opportuna conoscenza.

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Marvo Porciani